

ALLEGATO 16

BREVE ELENCO DEI PRINCIPALI COMPITI E DIRETTIVE ASSEGNATI ALLA COMUNITA' D'AMBITO DAL PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI



ALLEGATO 16

ELENCO DEI PRINCIPALI COMPITI AFFIDATI ALLA COMUNITÀ D'AMBITO DAL PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Per comodità di lettura si riporta qui di seguito un breve elenco riassuntivo dei principali compiti assegnati alla comunità d'ambito dal presente piano con i relativi riferimenti di dove questi compiti sono indicati nel testo del piano stesso medesimo:

PARAGRAFI 1.3 E 10.1

Nell'attuazione del piano la Comunità di Ambito ed i soggetti gestori del servizio pubblico dovranno parimenti operare con la massima trasparenza, ricercando la partecipazione ed il consenso.

PARAGRAFO 2.1.2.

Il piano industriale dovrà comprendere l'individuazione della metodologia standard più idonea per la determinazione sperimentale periodica (ogni 3 anni dalla vigenza del piano industriale) della composizione merceologica dei rifiuti indifferenziati e delle singole frazioni provenienti dalle varie aree di raccolta.

PARAGRAFO 2.4

La comunità di ambito deve coordinare i comuni propri componenti, nella redazione del regolamento di cui all'art. 21, comma 2, lett. g) del DLgs 22/1997.

La Comunità d'Ambito d'intesa con la Provincia approva il regolamento tipo che sarà integralmente recepito dai singoli comuni componenti la comunità d'ambito.

PARAGRAFO 6.1

La Comunità d' Ambito nel riprogettare e riorganizzare i servizi di raccolta differenziata dovrà:

-tenere conto di una analisi puntuale del territorio di riferimento e delle peculiarità proprie delle eventuali diverse realtà abitative presenti all'interno dello stesso.

-Garantire quantomeno:

- il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal presente piano;
- l'attuazione concreta degli obiettivi di raccolta previsti dal DLgs 22/97 per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi;
- la raccolta differenziata di quelle tipologie di rifiuto che richiedono particolari precauzione in ordine alle loro caratteristiche di pericolosità ambientale;
- la raccolta differenziata di beni durevoli che tenga conto anche della loro potenziale valorizzazione;
- la previsione di idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali oggetto di frequenti abbandoni (es. rifiuti inerti);
- la raccolta di apparecchiature contenenti CFC che preveda idonei accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei gas nell'ambiente;
- la valorizzazione e potenziamento di siti presidiati a servizio dell'utenza per il conferimento di più tipologie di rifiuti;
- la riorganizzazione della attuale rete di smaltimento rsu indifferenziato in considerazione degli obiettivi di recupero da perseguire e della conseguente riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati;



- l'inserimento nel contesto urbano delle strutture atte a raccogliere i rifiuti, con l'adozione di complementi di arredo urbano coerenti con le caratteristiche del territorio.

PARAGRAFO 6.1.2

I soggetti gestori del servizio di raccolta, nella redazione dei progetti medesimi, dovranno garantire una unitarietà degli interventi a livello di area di raccolta e dovranno attenersi ai criteri di progettazione e standard tecnico economici riportati ai punti 3.1 e 3.2 della dcrt 88/98 e negli allegati 6, 7 e 13 del presente piano.

PARAGRAFO 6.2.2

È auspicabile che i soggetti interessati quali Consorzi, Associazioni di categoria e i soggetti gestori del Servizio Pubblico concordino forme di servizio da svilupparsi nell'ambito del Piano Industriale redatto dalla Comunità d'Ambito relativamente alla tipologia, costituita **dai contenitori vuoti per fitofarmaci e altre sostanze medicinali per agricoltura**, stante quanto previsto dall'art.3 del DLgs 173/1998 e limitatamente agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico.

PARAGRAFO 6.3.2

Il Piano industriale deve garantire l'effettivo invio a recupero o la valorizzazione dei flussi di materiali oggetto di raccolta differenziata.

Nell'ambito del piano Industriale deve pertanto essere valutata l'effettiva esistenza di soggetti economici in grado di rispondere a tale esigenza. Nel caso sussista un ben definito mercato delle singole frazioni l'intervento del Gestore del Servizio Pubblico a livello impiantistico può essere ridotto, ed anche limitato ad accordi con il CONAI o i vari consorzi di filiera. In ogni caso si deve evitare di realizzare strutture, a parte semplici centri di accumulo e limitato pretrattamento funzionali ai servizi di raccolta, che non siano valutate necessarie e aventi una propria motivazione industriale e commerciale.

Considerando però che le raccolte differenziate subiranno negli anni a venire un notevole incremento dovuto agli attuali indirizzi legislativi e di pianificazione regionale e provinciale e che si presenterà al gestore del Servizio Pubblico la necessità di collocare maggiori quantitativi o nuovi flussi di materiali sul mercato, si ritiene di prevedere nell'ambito del presente piano la realizzazione di almeno un impianto di stoccaggio e valorizzazione che consenta anche di far fronte a oscillazione del mercato o impossibilità anche momentanee di assorbimento di taluni flussi di materiali.

PARAGRAFO 8.1.1

La Comunità d'Ambito, attraverso la stesura del Piano Industriale, dovrà scegliere, pur nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni del presente piano, degli obiettivi quantitativi e qualitativi e della necessità di minimizzare gli effetti ed i carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti, fra le varie alternative ed opzioni possibili per la realizzazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, con riferimento ad una scala di priorità da stabilirsi sulla base dell'importanza assegnata ad un insieme di fattori fra cui i seguenti:

- affidabilità del sistema impiantistico;
- flessibilità del sistema impiantistico;
- costi di investimento;
- costi di gestione;
- quota di rifiuti da avviarsi a discarica;
- recupero di materie prime e di energia;
- ricerca del consenso sociale;
- consumo di territorio;
- rapporti con il territorio ed il tessuto produttivo.





La Comunità d'Ambito dovrà tenere conto del fatto che un Piano Industriale che preveda di fornire possibilità di smaltimento anche ai rifiuti sanitari ed a flussi di rifiuti speciali combustibili, nonché a quote dei fanghi di depurazione derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue, può permettere sia di sfruttare economie di scala, che di abbassare i costi di gestione, oltre a dare risposte ai problemi di smaltimento relativi a rifiuti speciali prodotti sul territorio e ancora di calmierare i costi di smaltimento presso altri impianti privati o pubblici, ma esterni alla Provincia di Firenze.

A fronte di tali molteplici ed auspicabili vantaggi è però necessario prevedere un maggior numero e/o un maggiore dimensionamento degli impianti.

Deve comunque essere chiaro che, come già detto al precedente punto 5 del presente piano, in nessun caso le scelte del Piano Industriale dovranno avere implicazioni sul livello di tutela ambientale, che viene garantito per ogni sistema impiantistico e per ogni tipologia impiantistica dall'attività autorizzatoria e di controllo della Provincia di Firenze e dall'obbligo di rispettare le normative tecniche sia per quanto concerne la realizzazione che la gestione degli impianti.

PARAGRAFO 8.2

Nell'ambito dell'attuazione del presente piano verrà ricercata la possibilità di stipulare ulteriori intese con altri ATO, specie sulla base della necessità di ottimizzazione del ciclo integrato e del sistema impiantistico che potranno risultare in sede di stesura del piano industriale da parte della Comunità di Ambito.

PARAGRAFO 8.3

Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi dovrà comportare l'adozione di decisivi interventi correttivi a livello di piano industriale, ovvero l'applicazione di significative penalità ai soggetti gestori.

PARAGRAFO 10.1

1. La comunità d'ambito dovrà definire nel piano industriale il piano degli investimenti per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie alla erogazione dei servizi previsti. Nel presente piano è riportata solo una valutazione di massima degli investimenti necessari per l'attuazione del piano stesso, limitatamente al sistema impiantistico ed esclusa la fase di raccolta e di raccolta differenziata, nonché la valorizzazione dei materiali recuperati, con eccezione del compostaggio di qualità.
2. La Comunità di Ambito pertanto, nello svolgimento dei propri compiti, terrà conto di questa esigenza e ricorrerà nel modo più ampio possibile alla collaborazione del volontariato e dell'associazionismo.

PARAGRAFO 10.1.1

1. La Comunità di Ambito farà fronte Alla gestione ordinaria con i proventi della tariffa di cui all'art.49 del DLgs 22/97, determinata sulla base del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi di cui al comma 5 dell'art.49 del DLgs 22/97 medesimo. Poiché l'affidamento dei servizi ai soggetti gestori dovrà avvenire secondo le regole di mercato, la Comunità di Ambito non potrà farsi carico di eventuali diseconomie di gestione.
2. La Comunità di Ambito farà fronte agli investimenti e del pari ai relativi ammortamenti con i proventi della tariffa. Circa il reperimento dei capitali necessari per gli investimenti le forme possono essere le più varie messe a disposizione dal mercato finanziario oltre che da specifiche disposizioni normative.

PARAGRAFO 10.1.2

L'urgenza e la tempistica di realizzazione degli interventi.



PARAGRAFI 10.1 E 10.2.1

- urgenza della operatività della comunità di ambito e ruolo di assicurare il governo unitario della gestione rifiuti.
- promuove le decisioni dei comuni e opera per la loro realizzazione
- realizzazione del piano industriale quale strumento per la attuazione del piano provinciale da parte della comunità di ambito

La legge individua in particolare tra i contenuti del piano industriale:

- i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei piani provinciali;
- la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi;
- lo schema di assetto gestionale che espliciti, tra l'altro, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione;
- il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale e quinquennale rispettivamente per i servizi di smaltimento e i servizi di raccolta e spazzamento;
- la previsione delle tariffe in relazione alle singole voci di costo da realizzarsi su base pluriennale;
- gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione.

Altro compito affidato alla comunità d'Ambito è costituito dal dover scegliere tra differenti possibilità secondo le convenienze economiche in relazione alle verifiche delle economie di scala, ai tempi di attuazione ed alle disponibilità di finanziamenti, elementi tutti da valutare in sede di piano industriale e la cui presenza nel piano industriale stesso costituisce titolo essenziale per la sua approvazione.

PARAGRAFO 10.2.1

Il Piano Industriale dovrà valutare attentamente per ciascun impianto localizzato:

- gli effettivi costi di realizzazione e di gestione, le modalità di finanziamento e gli oneri di ammortamento relativi,
- le economie di scala relative alle diverse opzioni,
- i tempi di realizzazione in relazione alle capacità di realizzazione,
- le modalità di finanziamento,
- le manovre tariffarie occorrenti per il reperimento dei finanziamenti da tale fonte,
- le migliori tecnologie di base e di dettaglio.

E sulla base di quanto sopra effettuare le scelte definitive nell'ambito delle opzioni previste dal piano provinciale.

La Comunità di Ambito, successivamente all'approvazione del Piano Industriale, provvederà a dare attuazione alle scelte programmatiche nei tempi in esso stabiliti, anche avvalendosi di soggetti terzi, sia per quanto riguarda la realizzazione che per quanto riguarda la gestione. I soggetti realizzatori e i soggetti gestori degli impianti non necessariamente dovranno coincidere.

PARAGRAFO 10.2.3

La Comunità di Ambito affida i servizi relativi alla gestione dei rifiuti mediante appositi contratti di servizio in conformità al contratto di servizio tipo approvato dai comuni di essa facenti parte.

Gli utenti potranno segnalare eventuali inadempienze alla Comunità di Ambito, la quale potrà agire di conseguenza secondo le norme del codice civile che regolano l'inadempimento contrattuale.



PARAGRAFO 10.2.4

Le tariffe sono determinate dalla Comunità di Ambito in modo da prevedere la copertura del costo dei servizi.

Il piano industriale, ai sensi dell'art.27 primo comma lettera h) della LR 25/98, dovrà prevedere l'importo delle tariffe per singole voci di costo da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari.

PARAGRAFO 10.3.1

- le Comunità di Ambito sono obbligate ad elaborare i Piani Industriali nell'osservanza del Piano Provinciale e hanno l'obbligo di realizzarne tutti gli interventi previsti.

PARAGRAFO 10.3.2

Da parte sua la Comunità di Ambito assicura che i gestori realizzino gli interventi e gestiscano gli impianti e i servizi in conformità al piano industriale.

